

Ordinanza contingibile e urgente per la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo l'argine di un fiume per rischio incendio aree vegetative limitrofe e grave pericolo in caso di esondazione

T.A.R. Piemonte, Sez. I 17 dicembre 2024, n. 1310 - Prosperi, pres.; Malanetto, est. - S.P.A.T. di Favero Tommaso & C. s.a.s. (avv. Videtta) c. Comune di Torino (avv. Tassone).

Sanità pubblica - Ordinanza contingibile e urgente per la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo l'argine di un fiume per rischio incendio aree vegetative limitrofe e grave pericolo in caso di esondazione.

(Omissis)

FATTO

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza contingibile e urgente dell'agosto 2022 in epigrafe, con la quale il Comune di Torino le ha ordinato di procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo l'argine del fiume Stura su mappali di sua proprietà, il tutto in ragione di un rischio di incendio, soprattutto in periodo estivo, e di esposizione dell'area a pericolo di esondazione. La società è proprietaria dell'appezzamento censito al catasto del Comune di Torino al fg. 1086, mapp. 10 e 11, della superficie complessiva di mq 42.000, destinato a verde pubblico ed oggetto, sin dagli anni '80, di occupazioni abusive.

Già nel 1985 la società segnalava alla civica amministrazione l'occupazione abusiva; nel 1987 si dichiarava disponibile a concedere l'area in affitto all'amministrazione a prezzo vile, purché gli insediamenti abusivi fossero smantellati; a partire dall'anno 2007, tramite un legale di fiducia, la società inoltrava diverse denunce al Comune ed alla Procura della Repubblica di Torino.

Riporta parte ricorrente svariata corrispondenza intercorsa tra la pubblica autorità e la società per il tramite dell'avvocato Cadorna.

Nel 2015 il sito è stato infine sgomberato su iniziativa pubblica; in data 10.12.2015 lo sgombero veniva completato e il sito recintato.

Nel maggio 2019 l'avvocato della società segnalava al Comune l'insorgere di nuove costruzioni abusive.

Seguiva la qui impugnata ordinanza.

Lamenta parte ricorrente:

1) la violazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, per mancanza dei presupposti di imprevedibilità della situazione e non coerenza con la situazione di un provvedimento che, per sua natura, dovrebbe avere carattere residuale; sussiste, per altro, il rimedio tipico di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 e manca il presupposto dell'urgenza, essendo la situazione sostanzialmente immutata da circa 20 anni; l'esecuzione è stata imposta in soli 7 giorni, tempo incongruo per una incombenza di tale portata, ed in ogni caso sussisterebbe una indisponibilità di fatto dell'area che impedirebbe ogni esecuzione.

2) eccesso di potere per motivi di sviamento; il Comune stesso avrebbe accertato l'assenza di responsabilità per l'occupazione in capo alla ricorrente e, ciò non di meno, insisterebbe nell'imporle lo sgombero;

3-4) illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione del principio di proporzionalità ed indeterminatezza; l'ordinanza, pur muovendo dall'assunto di una assenza di colpa della ricorrente, le imporrebbe oneri irragionevoli e dal contenuto indeterminato.

Ha quindi chiesto annullarsi il provvedimento impugnato.

Si è costituito il Comune di Torino, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.

All'udienza del 20.11.2024 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

Preliminarmente si prende atto che, nelle more del giudizio, l'ordinanza è stata eseguita in danno dall'amministrazione resistente, sostenendo un costo di 112.434,78 €; l'oggetto del contendere è quindi oggi confinato alla pretesa di recupero di quanto speso per lo sgombero dell'area.

Nel merito la ricostruzione sommaria prospettata in ricorso merita migliore puntualizzazione.

Vero è infatti che i terreni interessati dal provvedimento sono stati coinvolti in una "storica" occupazione abusiva di vasta scala, per la quale la stessa ricorrente ha presentato esposti/denunce alla pubblica autorità e che, per la peculiare configurazione della stessa, certamente non avrebbe potuto essere gestita o imputata ai singoli proprietari delle aree.

È tuttavia vero altresì che, come per altro riconosciuto dalla stessa ricorrente, la civica amministrazione è intervenuta con

un massiccio e complesso intervento di sgombero- rilocalizzazione degli occupanti e bonifica delle aree coinvolte.

A partire dal 2013, infatti, il Comune di Torino ha messo in campo una complessa iniziativa pubblica sociale destinata alla popolazione Rom/romena, che occupava l'insediamento abusivo, e che ha comportato, previa analisi degli insediamenti e dei bisogni, varie iniziative educative, di formazione e avviamento al lavoro, di reperimento di idonei alloggiamenti, di rilocalizzazione e rimpatrio, con creazione di un sistema di raccolta rifiuti. L'intera operazione prevedeva una durata biennale dell'iniziativa (cfr. doc. 12 di parte ricorrente). Come riconosciuto dalla stessa ricorrente l'attività si è conclusa con lo sgombero e recinzione dell'area.

Nel 2016, completata la procedura di sgombero, tutti i proprietari delle aree interessate, inclusa la ricorrente, sono stati coinvolti in una verifica congiunta ed in contraddittorio dello stato dei luoghi per valutare lo sgombero e il corretto smaltimento dei rifiuti (cfr. doc. 13 di parte ricorrente).

In quella fase l'amministrazione ha ritenuto che l'abbandono di rifiuti fosse da ascrivere alla moltitudine dei pregressi occupanti e non ha proceduto con provvedimento da emettersi ai sensi del codice dell'ambiente.

Negli anni l'amministrazione ha provveduto allo smaltimento di rifiuti dell'area a proprie spese; si veda ad esempio il doc. 18 di parte resistente.

Inoltre, ed in esito alla procedura di ricollocazione degli occupanti, la stessa ricorrente riconosce che l'area è stata recintata e financo sostiene che non sarebbe stata successivamente accessibile per svolgere l'attività richiesta.

In siffatto quadro appare semplicistica la ricostruzione prospettata in ricorso che accredita l'assunto di una situazione immutata da decenni, posto che nella realtà si è creata una evidente cesura tra l'epoca antecedente il 2013 – 2015, quando la civica amministrazione si è correttamente, fatta carico di gestire lo sgombero di centinaia di persone (operazione che, senza dubbio, non può essere addossata a un privato, ancorché proprietario delle aree) il momento successivo.

Nel tempo l'amministrazione ha anche provveduto in relazione ai rifiuti.

Senonché non può sostenersi che, terminata l'operazione e risolta quindi la problematica sociale, non vi fossero oneri della ricorrente di vigilare sull'area in qualità di proprietaria.

A distanza di anni dall'intervento pubblico, e senza per altro che la ricorrente adduca qualsivoglia iniziativa in proprio relativa ad epoca successiva agli sgomberi, per impedire che le aree fossero nuovamente oggetto di attività illegali (non è iniziativa in proprio sollecitare enti pubblici a provvedere in propria vece in una fase in cui l'aspetto sociale era stato risolto), l'area è risultata interessata da significativi abbandoni di rifiuti.

Nel 2022, in seguito a segnalazione da parte della Procura della Repubblica di un significativo rischio e di incendi per accumuli di materiale su talune aree, tra cui alcune di proprietà della ricorrente, nonché del serio pericolo di esondazione del fiume con riferimento a quelle specifiche zone di abbandono/accumulo che potevano costituire ostacolo al flusso delle acque, l'amministrazione ha adottato il provvedimento qui impugnato.

Quanto alle censure, non si può condividere che il provvedimento impugnato duplichi in forma di ordinanza contingibile ed urgente il mero ordine di sgombero che può essere rivolto a qualsiasi proprietario di aree interessate da abbandoni di rifiuti.

Come ampiamente documentato dall'amministrazione, l'ordine non ha interessato indistintamente tutta la proprietà della ricorrente ma è stato preceduto da una specifica analisi di rischio idrogeologico dei singoli mappali interessati, ed è stato circoscritto proprio a quelle zone che risultano ad elevato rischio idrogeologico; vi è quindi una puntuale indicazione di rischio, che giustifica l'intervento contingibile ed urgente, differenziandolo da una generica gestione degli abbandoni.

È poi, come detto, da escludere che si tratti di fronteggiare una situazione immutata da decenni, proprio in ragione del complesso e massiccio intervento sociale che la civica amministrazione ha posto in essere e dei lunghi anni di gestione anche dei rifiuti che ha, di fatto, mantenuto.

Non può allora predicarsi una contraddizione tra ammettere che gli effetti dello sgombero non potessero *tout court* imputarsi alla ricorrente e la circostanza che, a distanza di 7 anni dallo sgombero stesso, gli abbandoni siano continuati, mentre non emerge alcuna specifica misura che la ricorrente avrebbe adottato in proprio per impedirne la prosecuzione dell'abbandono; soprattutto sono emersi puntuali fattori di rischio per specifici mappali.

Neppure può dirsi che la ricorrente fosse materialmente impedita dall'esecuzione dell'ordine, non foss'altro perché analogo ordine è stato emanato nei confronti di altri proprietari di limitrofe aree interessate dalla medesima problematica, i quali hanno ottemperato, limitandosi a chiedere una proroga dei ristretti termini concessi. Ad analogo conclusione si perviene anche per la doglianza di mancata comprensione degli oneri, posto che la ricorrente ha preso per altro anche parte a diversi sopralluoghi in contraddittorio e che i restanti proprietari ben hanno compreso la natura degli obblighi.

Anche la ristrettezza dei tempi assegnati non è ragione di illegittimità dell'ordine in sé, in quanto, appunto e come fatto da altri proprietari, in caso di impossibilità/difficoltà di rispettarli, poteva essere oggetto di proroga, mentre la ricorrente ha semplicemente assunto la postura di chi non intendeva contribuire in alcun modo allo sgombero.

Dato quindi l'oggetto circoscritto dell'ordine, la sconfessata impossibilità di adempimento (visto sia l'adempimento da parte di altri proprietari sia, e maggior ragione, lo stesso intervento di AMIAT in danno, che ne comprova la fattibilità pratica), nonché il ben più ampio contesto in cui l'iniziativa pubblica si è inserita (l'ordine è stato circoscritto, quanto alle superfici, ed è intervenuto a valle del completo e complesso sgombero di persone e di una lunga gestione ordinaria di abbandoni e rifiuti da parte dell'amministrazione), pare al Collegio che lo strumento dell'ordinanza contingibile ed

urgente sia supportato da validi presupposti; l'ordine era concretamente eseguibile ed è stato proporzionalmente circoscritto e puntuali elementi di rischio; per contro l'atteggiamento della società risulta piuttosto volto, senza mutare postura all'evidente mutare del contesto, a semplicemente scaricare sulla parte pubblica la totale gestione di aree che sono e restano di sua proprietà.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Considerata la obiettiva complessità della situazione le spese di lite sono compensate.

(Omissis)

